



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 16088/PROD.COMM.

**Rif.** nota (...) dd. 15 maggio 2006

**Alleg.**

**Oggetto:** Legge 29/2005, Titolo III – Disciplina  
commercio su aree pubbliche

**Trieste, 30 maggio 2006**

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Al Comune di

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo sono stati formulati specifici quesiti relativamente alla disciplina di cui all'oggetto; in proposito si ritiene di evidenziare quanto segue.

### **Quesito 1**

La L.R. 29/2005, al comma 8 dell'articolo 42, riproducendo la disposizione analoga di cui all'articolo 2, comma 8, dell'abrogata L.R. 14/1999, stabilisce che non può essere rilasciata ex novo un'autorizzazione esclusivamente itinerante a chi sia già intestatario, per il territorio della Regione, o dell'autorizzazione con posteggio fisso o dell'autorizzazione sempre in forma esclusivamente itinerante.

La norma trova la sua *ratio* nell'evitare che ad un unico soggetto possa essere rilasciato un numero indefinito di nuovi titoli autorizzativi, esclusivamente itineranti, per il medesimo territorio regionale: ne deriva che se un medesimo soggetto vuole avere più di un'autorizzazione esclusivamente itinerante, acquisterà le relative aziende (cfr. circ. 7533/COMM. dd. 18 agosto 1997, pag. 3).

### **Quesito 2**

Tanto la L.R. 14/1999 (articolo 6, comma 3), quanto la nuova disciplina di cui alla L.R. 29/2006 (articolo 49, comma 8) sanciscono il divieto di utilizzo contemporaneo da parte del medesimo operatore di più posteggi nell'ambito dello

stesso mercato, ad eccezione in particolare dell'ipotesi di <<conferimento d'azienda>> in una società di persone di imprese operanti nello stesso mercato.

Si ribadisce una volta di più che il conferimento d'azienda sussiste quando la società incorpora un'azienda preesistente, o con la fusione, la cui risultante tipica è l'origine di un nuovo soggetto giuridico, oppure senza fusione, quindi con un apporto/conferimento in natura dell'azienda, che viene così inglobata nella società incorporante, la quale però rimane formalmente la medesima (cfr. Tribunale di Udine, sentenza 19 dicembre 1984).

Pertanto, sotto il profilo della possibilità giuridica, la fattispecie risulta nettamente delineata, nel senso che non ogni subingresso può legittimare la deroga al divieto di utilizzo contemporaneo da parte del medesimo operatore di più posteggi nell'ambito dello stesso mercato, ma solo i cosiddetti "subingressi qualificati".

Per quanto concerne l'istituto del subingresso, si riporta la massima TAR Veneto (sez. III, sentenza 1455/2001), il quale, affrontando la fattispecie della mancata attivazione di un esercizio ex L. 287/1991 (il principio comunque ha validità generale; la prova dell'attivazione è data dall'emissione di uno scontrino fiscale), ha chiaramente affermato che <<l'atto di trasferimento dell'attività non appare idoneo a procrastinare il termine di revoca per mancata attivazione, ma produce i suoi effetti di immediato trasferimento solo in caso di esercizio attivo. Un'interpretazione di segno opposto consentirebbe un fittizio permanere dell'autorizzazione, attraverso continui trasferimenti di proprietà, sia pur formalmente ineccepibili, in capo a soggetti non interessati, almeno nell'immediato, ad una sua utilizzazione, laddove è proprio la sua idoneità a produrre un'attività che ne giustifichi il rilascio>>.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr/